

Deliberazione n. 411 /2018/PRSE/San Pietro Viminario



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 04/09/2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere, relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle *“linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, redatta dall'Organo di revisione del Comune di San Pietro Viminario (PD) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 4565 del 23 aprile 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 3920 del 18 maggio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 5610 del 30 maggio 2018;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 42/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, consigliere Maria Laura Prislei

FATTO

1) Risultato di amministrazione e accantonamento fondi

Si è riscontrato che l'ente non ha costituito alcun fondo per spese e rischi futuri, né per contenzioso, e nemmeno per perdite delle società partecipate. Stessa criticità viene osservata anche per il bilancio di previsione 2016.

L'ente ha affermato di non aver provveduto a costituire alcun fondo per contenzioso in quanto dichiara di non aver, al momento, contenziosi in atto e che le risorse finanziarie a disposizione riescono solo ad assolvere alle funzioni essenziali. L'ente ha invece provveduto ad accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione per crediti di dubbia riscossione che il Comune vantava, al 31 dicembre 2015, nei riguardi del Bacino Padova Quattro Per un importo pari ad Euro 96.450,00.



2) Gestione delle partecipazioni in Organismi societari.

Si sono riscontrati alcuni Organismi Partecipati a partecipazione diretta in perdita (che sono anche in liquidazione) e in particolare:

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (fallimento), le cui quote di partecipazione corrispondono a 2,432%, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul capitale sociale, pari a -190,59% e un patrimonio netto negativo, pari ad €-7.397.103;

URBANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, le cui quote di partecipazione corrispondono a 43,86%, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul capitale sociale, pari a -52,72% e un patrimonio netto negativo, pari ad €-177.684.

Infine facendo seguito a quanto già deliberato da questa Sezione con la deliberazione nr. 565/2017/PRSE del 15.02.2017 si sono chieste maggiori informazioni ed aggiornamenti in merito all'organismo partecipato Consorzio Padova Sud, soprattutto alla luce delle recenti informazioni disponibili sull'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo 31.12.2015 di detto Consorzio; il Consorzio Padova Sud detiene una partecipazione totalitaria nella società Padova Tre S.r.l., il cui bilancio d'esercizio 2015 risulta approvato in data 19.12.2016 con una perdita di € 1.998.480 a fronte di un capitale sociale di € 1.800.000 e la suddetta Padova Tre S.r.l. risulta dichiarata fallita dal tribunale di Rovigo atto nr. 66/2017 del 03.10.2017.

In merito al Consorzio Padova Sud, l'ente comunica che il Bilancio 2015 di tale organismo è stato approvato ad aprile 2017.

L'ente risulta creditore nei riguardi del citato Consorzio per Euro 162,990,00 al 31.12.2017 per cui è stato accantonato un fondo crediti di dubbia esigibilità straordinario proprio dal consuntivo del 2015.

Il Comune, all'epoca non era in grado di accantonare fondi per i quali peraltro non risultano, neanche ad oggi, quantificazioni giuridicamente definite.



3) Approvazione tardiva bilancio di previsione 2016-2018

Si è rilevato che il bilancio di previsione è stato approvato in data 26/5/2016, successivamente ai termini stabiliti dal D.M. 1/3/2016.

Il Comune ha affermato che il bilancio di previsione 2016/18 è stato approvato in Consiglio Comunale il 26.05.2016 mentre lo schema di Bilancio 2016/18 e i relativi allegati sono approvati in Giunta Comunale il 30.04.2016. Il ritardo nella predisposizione dello schema di bilancio è dovuto sostanzialmente alla pluralità di adempimenti in capo agli uffici finanziari con scadenza 30 aprile 2016 e alla pubblicazione pure in ritardo da parte dello Stato dei fondi assegnati agli Enti locali, avvenuta in data 30 marzo 2016, assegnazione che costituisce somma significativa per il sostegno del bilancio comunale e di cui è necessario avere conto per rispettare il principio di veridicità.

DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2015/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,




aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di San Pietro Viminario di cui ai rilievi istruttori formulati, con nota prot. 4565 del 23/04/2018, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune con nota prot. 3920 del 18/05/2018 (prot. Cdc 5610 del 30/05/2018) deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate;



1) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E ACCANTONAMENTO FONDI.

Dalla documentazione versata in atti, emerge più in generale l'assenza di vincoli a valere sul risultato di amministrazione, relativamente a perdite per organismi partecipati, seppure l'ente ha invece provveduto ad accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione per crediti di dubbia riscossione che il Comune vantava, al 31 dicembre 2015, nei riguardi del Bacino Padova Quattro per un importo pari ad Euro 96.450,00. Quanto sopra tuttavia non esime l'ente dal provvedere a contabilizzare in modo corretto gli accantonamenti dovuti che quindi hanno impatto sull'avanzo disponibile.

La Sezione sottolinea come il risultato contabile di amministrazione costituisca il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, e nell'ordinamento contabile degli enti locali, è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188”*.

Risulta pertanto fondamentale la corretta determinazione della quota disponibile dell'avanzo, che può fornire copertura a spese stanziare nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

2) ORGANISMI PARTECIPATI.

La Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra ente locale e società partecipata, sottolinea, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte non presuppongono soltanto che l'organismo partecipato sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale, ma producono un negativo e ingente impatto sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduto).



Ciò premesso, è evidente la necessità per il Comune di San Pietro Viminario, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia delle proprie partecipazioni azionarie, di effettuare un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società; il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente, come invece risultato dall'analisi della relazione inviata a questa Corte. Tali esigenze assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. A tale riguardo giova richiamare la normativa in materia, da ultimo il **Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** di cui al D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato ed integrato dal *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, nel quale all'articolo 20, rubricato "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**" si prevede al comma 1 che: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*". Inoltre, al successivo comma 2 si dispone che: "*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*".

Peraltro, la norma stabilisce al comma 3 che *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*. L'adozione del Piano non appare il solo obbligo posto a carico delle amministrazioni atteso che il comma 4 del medesimo art. 20 dispone che: *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

Inoltre l'ente risulta titolare di una quota pari al 1,13% del Consorzio Padova Sud, elemento che apre ulteriori criticità. Si riassumono brevemente gli eventi.

A seguito della presentazione, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Pontelongo, di un esposto riguardante la deliberazione del Consiglio comunale del medesimo ente n. 63/2015, avente ad oggetto il rapporto di convenzione intercorrente tra una serie di enti ed il Consorzio Padova sud, il magistrato istruttore ha compiuto approfondimenti istruttori in merito a detto rapporto di convenzione, considerata la possibile rilevanza dei fatti oggetto di segnalazione anche sulla gestione finanziaria del Comune di San Pietro Viminario, aderente al suddetto Consorzio .

Nell'esposto, è stata rappresentata una situazione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale del Consorzio, imputata soprattutto ad un'operazione di accollo, posta in essere da quest'ultimo in favore della società partecipata Padova Tre s.r.l. nel 2015, per un ammontare di circa 9 milioni di euro, dalla quale sarebbero derivate conseguenze negative per i bilanci del Consorzio medesimo e, indirettamente, anche per i bilanci dei comuni consorziati.

Dalla copiosa documentazione acquisita in allegato all'esposto suddetto e ad altro esposto, pure inviato a questa Sezione da alcuni Consiglieri comunali di Pontelongo, è emerso che l'operazione di accollo è consistita nella cessione, da parte della Padova Tre s.r.l. al Consorzio, di crediti insoluti della prima per euro 9.748.147,23 e nella contestuale assunzione, da parte del Consorzio, di debiti della società per lo stesso importo, relativi alla gestione fino al 31.12.2014, per i quali erano stati già concordati appositi piani di rientro con le ditte creditrici. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che all'operazione in questione si era interessata la Guardia di finanza e che era in atto una indagine della Procura della Repubblica di Padova.

In merito alle vicende del Consorzio Padova Sud, questa Sezione rileva, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso

la costituzione e la partecipazione a società e consorzi) impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.


Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente socio, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche). Questa Sezione ricorda che la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) già vigente al momento della realizzazione dell'operazione di accollo, prevede specifiche misure dirette a responsabilizzare gli enti territoriali, attraverso l'accantonamento di risorse destinate a garantire gli enti medesimi dalle perdite degli organismi da essi partecipati (art. 1, co. 551 e 552 e poi art. 21 del D.lgs. n. 175/2016) e sottolinea l'importanza di preservare gli equilibri di bilancio anche con riferimento alle vicende economico-finanziarie di tali organismi. La *ratio* delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di prudenza (par. n. 9 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011).

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la Sezione in ordine alle anzidette criticità nella gestione delle proprie società e aziende ed ai richiamati principi che devono orientare le amministrazioni nella gestione dei loro diritti e doveri di soci, pur tenendo conto di quanto rilevato dall'ente in sede di risposta istruttoria, invita il comune di San Pietro Viminario ad effettuare una seria revisione delle proprie partecipazioni e una rinnovata riflessione sulle modalità di esercizio della *governance* sui propri organismi partecipati.

3) APPROVAZIONE TARDIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà riportate dall'Ente, ricorda che l'approvazione del bilancio di previsione è atto ritenuto obbligatorio dalla legge e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.13, convertito in legge 24 aprile 2002 n.75, attivando una procedura per l'avvio, nel caso di ripetuta e reiterata inosservanza dei termini che attesta l'impossibilità o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio, dello scioglimento dello stesso. Ritiene pertanto di raccomandare all'ente l'osservanza della normativa vigente in materia.

P.Q.M.



La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla corretta rappresentazione degli accantonamenti e dei vincoli, raccomanda all'amministrazione comunale di San Pietro Viminario (PD) di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile;
2. raccomanda all'amministrazione comunale di San Pietro Viminario (PD) di vigilare sulla partecipata Consorzio Padova Sud, valutando attentamente le scelte di *governance*, anche nell'ambito del nuovo quadro societario, al fine di preservarne l'equilibrio, e di monitorare adeguatamente le procedure di liquidazione e fallimento degli organismi partecipati AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.P.A. e URBANIA S.P.A.;
3. raccomanda il rispetto dei termini nell'approvazione del bilancio di previsione;
4. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di San Pietro Viminario (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il **13 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

LETTA A ROSSA M

